

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita nel diritto italiano mediante il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso identifica, al suo articolo 64, otto distretti idrografici: il distretto idrografico delle Alpi orientali, il distretto idrografico Padano, il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, il distretto idrografico pilota del Serchio, il distretto idrografico dell'Appennino centrale, il distretto idrografico dell'Appennino meridionale, il distretto idrografico della Sardegna nonché il distretto idrografico della Sicilia.

La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000. Di conseguenza, le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, relativamente agli otto distretti idrografici, avrebbero dovuto essere completati entro il 22 dicembre 2004.

Inoltre, la relazione sintetica delle analisi richieste per ogni distretto idrografico a norma dell'articolo 5, come previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione entro il 22 marzo 2005.

Dall'analisi delle comunicazioni delle Autorità italiane risulta invece che, relativamente a cinque degli otto distretti idrografici, le informazioni sono mancanti o incomplete.

La Repubblica italiana non ha presentato una relazione sintetica circa le analisi e l'esame previsti dall'articolo 5, per il distretto idrografico pilota del Serchio e per parte dei distretti idrografici delle Alpi Orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale, ed è pertanto venuta meno all'obbligo che le incombe in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Infine, in assenza di informazioni che provino il contrario, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia altresì venuta meno all'obbligo di effettuare, entro la scadenza prevista, le analisi e l'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III della medesima direttiva, relativamente ai distretti idrografici menzionati nel comma precedente.

(¹) GU L 327, p. 1.

Ricorso presentato il 15 febbraio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-88/07)

(2007/C 95/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Spagna, ritirando dal mercato un numero rilevante di prodotti a base vegetale, legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro, sulla base di una prassi amministrativa che consiste nel ritirare dal mercato ogni prodotto contenente specie vegetali non elencate nell'allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1973, ritenendolo un medicinale commercializzato senza la necessaria autorizzazione, e non avendo comunicato tale misura alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4 della decisione 3052/95/CE (¹);

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che, ritirando dal mercato prodotti a base vegetale, legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri, sulla base di una prassi amministrativa che qualifica come medicinale (soggetto pertanto ad autorizzazione obbligatoria) ogni prodotto contenente sostanze vegetali non elencate nell'allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 1973, e non avendo notificato alla Commissione le misure prese per ritirare dal mercato tali prodotti entro il termine di 45 giorni dall'adozione delle misure stesse, il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché 1 e 4 della decisione 3052/95/CE.

(¹) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1).